

COPIA

DELIBERAZIONE N. 39

del 30/10/2017



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE AZIONI DI MITIGAZIONI AI SENSI DEL PUNTO 2) LETT. B DELL'ALLEGATO ALLA DGR 894/2016 AI FINI DELLA SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
DE MICHELE AGNESE	Consigliere	Presente
BERSELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
ORSINI MARIASOLE	Consigliere	Presente
ZOBOLI ELENA	Consigliere	Presente
CHIODI BARBARA	Consigliere	Presente
PRADO QUINTELA DIEGO	Consigliere	Presente
BERGAMINI DAVIDE	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Presente
RAHO ANTONIO	Consigliere	Presente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AZIONI DI MITIGAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 2) LETT.B DELL'ALLEGATO ALLA DGR 894/2016 AI FINI DELLA SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la L.R. 8.8.2001 n.24 avente ad oggetto " Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e ss.mm. ii. da ultimo apportate con la L.R.16/2016 che, tra le varie disposizioni, prevede:

- all'art. 3, comma 1, che il riordino della gestione del patrimonio degli alloggi di erp (edilizia residenziale pubblica) è diretto a conferire ai Comuni il compito di disciplinare la materia con propri regolamenti e di esercitare tutte le funzioni amministrative ad essa inerenti;
- all'art. 6, comma 2, che "i Comuni disciplinano la gestione degli alloggi di erp ed esercitano le funzioni amministrative in materia";

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 avente ad oggetto: "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e in particolare l'art. 65, comma 3, che conferma in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi erp, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 09.06.2015 n. 15 avente ad oggetto: "Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di erp, di cui all'art. 15 della L.R. 08.08.2001 n. 24 e metodologia per il calcolo dei canoni di erp. " con la quale il Consiglio regionale ha:

- approvato i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di erp;
- rinviato ad un successivo atto, da adottarsi da parte della Giunta Regionale, entro un anno dalla data di pubblicazione della delibera sul Burert, previo parere della competente commissione assembleare, la disciplina puntuale relativa al requisito del reddito del nucleo avente diritto e la conseguente disciplina puntuale, con relativa quantificazione delle soglie di accesso e permanenza, relativa alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 13/06/2016 recante "Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP" con la quale la Giunta, come da indicazioni del Consiglio ha stabilito nuovi requisiti per l'accesso e permanenza in erp, ed una nuova determinazione dei canoni di locazione degli alloggi erp;

CONSTATATO:

- che l'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89, ha stabilito le modifiche alle modalità di calcolo dell'ISEE necessarie per recepire le sentenze del Consiglio di Stato citate, nelle more della completa revisione del citato DPCM n. 159 del 2013;
- che le nuove modalità di calcolo dell'ISEE stabilite dal citato decreto legge n. 42 del 2016 sono state rese operative con il decreto interministeriale 1 giugno 2016, attraverso l'aggiornamento del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione;
- che con propria nota del 30.11.2016, Anci Emilia Romagna ha rivolto all'Assessore regionale alle Politiche sociali ed abitative esplicita richiesta in ordine all'adozione sollecitata da parte della Regione Emilia Romagna di un formale atto di differimento dei termini di applicazione dei nuovi canoni, al fine di consentire agli enti che già hanno approvato i regolamenti attuativi della nuova normativa di sospenderne e rinviarne gli effetti, e di riattivare il Tavolo congiunto

Regione/Comuni/Acer al fine di approfondire le problematiche emerse in alcuni territori e poter eventualmente individuare i più opportuni correttivi;

VISTA la nota Regionale n. 737447 del 25/11/2016 con la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna ha posticipato l'entrata in vigore del nuovo sistema di sei mesi, in modo da consentire alle amministrazioni che ancora non sono in possesso di simulazioni certe basate sulle nuove modalità di calcolo ISEE di adeguarsi e di gestire bene la nuova fase;

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna 21 dicembre 2016 n. 2228 "Determinazioni relative all'applicazione dei canoni ERP stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 894/2016", con la quale si è stabilito di posticipare al 01/07/2017 l'applicazione delle nuove modalità di calcolo del canone erp stabilite dalla DGR n. 894/2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna 31 maggio 2017 n. 739 "Correttivi alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP definita dalla DGR n. 894/2016.", con la quale si è stabilito di posticipare al 01/10/2017 l'applicazione delle nuove modalità di calcolo del canone erp stabilite dalla DGR n. 894/2016;

CONSIDERATO che con Delibera Giunta Regionale n. 894 del 13/06/2016 la Giunta Regionale, come da indicazioni del Consiglio ha stabilito che :

1. IN MATERIA DI ACCESSO E PERMANENZA IN ERP:

➤ il requisito del reddito sia da valutare tenendo conto di n. 2 componenti:

1) ISEE

1a) il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro.

1b) il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a 24.016,00 euro.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

2) PATRIMONIO MOBILIARE

2a) il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro.

2b) il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a 49.000,00.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

➤ ai fini sia dell'accesso che della permanenza nell'erp, entrambe le componenti considerate per la valutazione del requisito del reddito (ISEE e patrimonio mobiliare) vadano rispettate, in quanto il superamento di uno solo dei limiti è sufficiente a precludere l'assegnazione dell'alloggio erp o a determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito;

➤ per verificare il rispetto di tali valori dovrà essere applicata al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

➤ i nuovi limiti per l'accesso relativi all'ISEE ed al patrimonio mobiliare si applichino nei confronti di coloro che hanno conseguito l'assegnazione dell'alloggio erp in data posteriore alla esecutività della medesima DGR 894/2016 (ovvero dal 25.06.2016), ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale;

➤ i nuovi limiti per la permanenza relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applichino, in sede di accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che alla data di esecutività della medesima DGR (ovvero dal 24.06.2016) risultino assegnatari di un alloggio erp, fermo restando l'applicazione di misure di mitigazione, da applicarsi a partire dal 01/01/2017, se il Comune deciderà in tal senso.

2. IN MATERIA DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI PERDITA DEI REQUISITI ECONOMICI PER LA PERMANENZA NELL'ALLOGGIO ERP E POSSIBILI AZIONI TRANSITORIE DI MITIGAZIONE :

Il valore ISEE per la decadenza è superiore a € 24.016,00

Il valore del patrimonio mobiliare per la decadenza è superiore ad € 49.000,00

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare di cui al DPCM 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Il superamento di uno solo dei due limiti sopra richiamati è sufficiente per precludere l'assegnazione di alloggio di erp ovvero per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.

Ricordato che l'istituto della decadenza è disciplinato dall'art. 30 della LR 24/2001, sono previste le seguenti possibili azioni di mitigazione da applicarsi a partire dal 01/01/2017:

1) Ai sensi del comma 5 della predetta disciplina, la DGR 894 del 13/06/2016, solo in via di prima applicazione, prevede che la dichiarazione di decadenza possa essere sospesa con provvedimento del Comune per un termine massimo di 2 (due) anni:

- solo per i nuclei che presentano condizioni di fragilità o vulnerabilità, sempre che superino il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 20%;

- al di fuori delle predette situazioni, solo per i nuclei il cui reddito Isee o il cui patrimonio mobiliare superi i requisiti di permanenza al massimo del 10%.

Il Comune ha piena discrezionalità nel decidere se avvalersi della possibilità prevista dall'art. 30, comma 5 e nel definire i nuclei a cui applicare la sospensione, fermo restando che in nessun caso potrà prevedere il superamento dei limiti di ISEE o di reddito patrimoniale in percentuali maggiori del 20% per i nuclei con fragilità o vulnerabilità o del 10% nei restanti casi.

Al nucleo familiare verrà applicato il canone maggiorato determinato con regolamento comunale secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 2, della L.R. N. 24/01 e ss.mm.ii.

Al termine del periodo di sospensione, il Comune, se persiste la condizione di superamento del limite di reddito, dichiara la decadenza dall'assegnazione applicando la disciplina prevista dall'art. 30 della L.R. n. 24/01 e ss.mm.ii., in caso contrario, dispone l'archiviazione del procedimento.

2) il Comune per evitare pronunce di decadenza ritenute non sostenibili può sottrarre l'alloggio dal patrimonio erp in applicazione dell'art. 20, comma 6, il quale prevede che "Il comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo". In tale casi al nucleo familiare verrà applicato il canone di riferimento a seconda della classificazione che verrà data all'alloggio sottratto dall'erp.

3) I Comuni, in tutti i casi in cui viene pronunciata la dichiarazione di decadenza, possono prevedere il coinvolgimento, anche in via sperimentale, delle agenzie/società per l'affitto o l'abitare al fine di rendere più agevole il passaggio per i nuclei interessati dal sistema dell'erp al libero mercato.

VERIFICATO CHE:

a seguito delle previsioni contenute nella DGR 894 del 13/06/2016, per rendere il più possibile omogenea l'applicazione della nuova disciplina nel territorio provinciale, si sono svolti incontri con gli amministratori dei Comuni della Provincia con i rappresentanti sindacali degli inquilini e dei piccoli proprietari, rispettivamente in data 14 e 17 ottobre 2016, ed infine in data 03 novembre 2016 si è riunito il Tavolo Territoriale di concertazione delle Politiche abitative di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/01 e ss.mm.ii. per concordare i parametri da applicare;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto delle nuove norme regionali di cui alla DGR 894 del 13/06/2016 in riferimento alle fasce per la determinazione delle soglie di accesso, di permanenza nell'erp e di decadenza dall'erp e di dover procedere all'approvazione delle azioni di mitigazione di uscita dei nuclei collocati nella fascia di decadenza poichè superano la soglia di reddito o di patrimonio mobiliare previsti dalla direttiva stessa, in armonia con le decisioni assunte in questo senso dal Tavolo territoriale di concertazione per le Politiche abitative negli incontri sopramenzionati;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26.9.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 31.05.2017, N. 739";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 .

VISTA la L.R.24/2001 e ss.mm.ii. da ultimo apportate con la L.R.24 del 13/12/2013;

UDITA la relazione ed il dibattito allegati al presente atto;

AD unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. di prendere atto dei seguenti limiti di reddito previsti dalla DGR 894/2016 e cioè:
 - Valore ISEE non superiore ad Euro 17.154,00 e patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 35.000,00 stabiliti per l'accesso;
 - Valore ISEE non superiore ad Euro 24.016,00 e patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 49.000,00 consentiti per la permanenza;
 - Valore ISEE da Euro 24.016,00 e patrimonio mobiliare da Euro 49.000,01 che determinano la decadenza dall'assegnazione di alloggi di erp di proprietà comunale;

2. di approvare ai sensi di quanto previsto dall'Allegato, punto 2, lettera b), alla DGR 894/2016, solo per la fase di prima applicazione, a favore dei nuclei che si trovano nella fascia di decadenza per supero limiti previsti dalla DGR 894/2016, richiamata al precedente punto 1, poichè superano i parametri di reddito o di patrimonio mobiliare previsti, le seguenti azioni di mitigazione per l'uscita dagli alloggi di erp:
 - a. Il beneficio della sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza per un periodo di due anni a tutti i nuclei familiari che superano i parametri reddituali per la permanenza (ISEE e patrimonio mobiliare riparametrato) fino al 10%. Decorsi i due anni di sospensione, se i nuclei non rientrano nei parametri ISEE/valore mobiliare previsti dalla DGR 894/2016, si adotterà provvedimento di decadenza che preveda la restituzione dell'alloggio entro un anno ovvero si procederà alla chiusura del procedimento senza decadenza nei casi in cui si verifichi il rientro nei livelli ISEE e reddito mobiliare previsti dalla suddetta DGR 894/2016;
 - b. Il beneficio della sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza per un periodo di due anni ai nuclei familiari che superano i parametri reddituali per la permanenza (ISEE e patrimonio mobiliare riparametrato) per valori superiori al 10% ma inferiori o uguali al 20%, purché sia presente all'interno del nucleo almeno una delle seguenti condizioni di fragilità o vulnerabilità:
 - Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente di età superiore a 75 anni;
 - Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente al quale sia stata riconosciuta dalle autorità competenti una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%;

- Nuclei monogenitoriali con presenza di almeno un minore.

Ulteriormente precisando che al termine del periodo della sospensione dell'adozione del provvedimento, cioè due anni, questi nuclei vedranno comunque applicata nei loro confronti la decadenza, che prevede il rilascio dell'alloggio nel termine massimo di un anno ovvero nel minor termine di scadenza del contratto. La decadenza cioè vale come disdetta del contratto di locazione dell'alloggio che dovrà essere rilasciato nel termine di un anno successivo alla dichiarazione di decadenza adottata(art. 30 comma 2, lett.b);

3. di prevedere, per i nuclei collocati nella fascia di decadenza di cui al punto 1) e dichiarati in decadenza per le fattispecie di cui all'art. 30, comma 1, lett. f) della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii., l'applicazione del canone maggiorato previsto dal comma 3 del medesimo articolo (cioè il canone concordato ai sensi della Legge 431/98), nel periodo intercorrente tra la data di dichiarazione di decadenza e quella di rilascio dell'alloggio, in attesa di applicare le apposite previsioni contenute nella disciplina regionale che riguarda il calcolo dei nuovi canoni erp in vigore dal 01/10/2017;
4. di prevedere l'attuazione delle disposizioni contenute nella DGR 894 del 13/06/2016 in merito alla attivazione del procedimento di decadenza nei confronti dei nuclei collocati nella fascia di decadenza di cui al punto 1) con reddito ISEE o patrimonio mobiliare superiore del 20% rispetto ai parametri previsti e richiamati al precedente punto 1. a partire dal 01.01.2017 per i quali la procedura sarà da attivare al più presto come da indicazioni della Regione;
5. di inviare copia della presente deliberazione per l'attuazione degli adempimenti di propria competenza ad Acer Ferrara, Ente gestore del patrimonio comunale di erp, ai sensi della convenzione in corso, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 26.2.2015 ed avente durata di anni cinque decorrenti dal 1.1.2015;
6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
7. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2017/58

Oggetto: INDIVIDUAZIONE AZIONI DI MITIGAZIONI AI SENSI DEL PUNTO 2) LETT. B DELL'ALLEGATO ALLA DGR 894/2016 AI FINI DELLA SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 23/10/2017

Il Responsabile del Servizio

MAZZONI BEATRICE

DELIBERAZIONE N° 39 DEL 30 10 17



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2017/58

Oggetto: INDIVIDUAZIONE AZIONI DI MITIGAZIONI AI SENSI DEL PUNTO 2) LETT. B DELL'ALLEGATO ALLA DGR 894/2016 AI FINI DELLA SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 23/10/2017

Il Capo Settore
FERRANTE MARCO

DELIBERAZIONE N° 39 DEL 30/10/17



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2017/58

Oggetto: INDIVIDUAZIONE AZIONI DI MITIGAZIONI AI SENSI DEL PUNTO 2) LETT. B DELL'ALLEGATO ALLA DGR 894/2016 AI FINI DELLA SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole Contrario

Li, 24/10/2017

Il Capo Settore

CASELLI ANGELA

DELIBERAZIONE N° 39 DEL 30/10/17

Il Sindaco invita il Vicesindaco Mario Sciannaca ad illustrare l'argomento.

Il Vicesindaco Buonasera a tutti.

Con questa delibera si intende tracciare un percorso soft per quei cittadini che attualmente sono titolari di alloggio ERP nel caso in fase di prima assegnazione dovessero perdere il titolo per permanervi.

Di fatto, assieme agli altri comuni, si è pensato a delle situazioni per mitigare quindi andare a trovare dei cittadini e individuare delle situazioni di fragilità. Nello specifico si è pensato per quei cittadini che si trovano in quella fascia di accesso di permanenza, qualora la situazione patrimoniale riportata nell'ISEE dovesse essere superiore a 35 mila euro per la prima fascia e 49 mila euro per la seconda, parliamo di patrimonio immobiliare parametrato, si è pensato ad un'azione di mitigazione per quei nuclei che hanno componenti ultra settantacinquenni, nuclei con un solo genitore dove all'interno c'è anche un minore, persone disabili al 74%. Queste persone avranno due anni di monitoraggio, se la situazione patrimoniale rientra all'interno dei parametri appena citati, si ha diritto a permanere all'interno dell'alloggio ERP, qualora così non fosse si creerà un percorso soft per portare queste persone verso il libero mercato dove troverebbero anche degli alloggi più economici. Grazie.

Il Consigliere Fortini Assessore mi scusi, quando parla di patrimoniale, cosa si identifica nel patrimoniale? Un bene che può essere l'utilitaria, un terreno di proprietà o solamente il reddito che viene percepito da questa famiglia o lavorando, o la pensione?

Il Vicesindaco come patrimonio si intende soltanto la liquidità che si ha nel conto corrente, dei titoli, e soldi che dovrebbero dichiarati all'interno dell'ISEE. Mentre i terreni sono immobili, le macchine vengono citate nella DSU quindi nella documentazione che porta all'attestazione ISEE ma non fa patrimonio. Quindi di fatto parliamo della liquidità.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addi

24 NOV. 2017

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale

Addi **24 NOV. 2017**

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **24 NOV. 2017** come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE